

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 80

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTARI, FABBRI SERONI, SPAGNOLI, FRACCHIA, LODI
FAUSTINI FUSTINI, GRANATI CARUSO, VIOLANTE**

Presentata il 12 luglio 1983

Nuove norme a tutela della libertà sessuale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo formulato dalla Commissione giustizia, nella VIII legislatura, al termine dell'esame in sede referente dei progetti di legge nn. 201, 833, 1057, 1437, 1457, 1495, 1551, 1631.

Se ne raccomanda il sollecito esame da parte della Camera e, per l'illustrazione dei contenuti, si riproduce la relazione formulata a nome della Commissione giustizia, nella legislatura precedente, dalla prima firmataria dell'attuale progetto di legge.

« Il testo che viene sottoposto all'approvazione dell'Aula è frutto di lunghi anni di lavoro della Commissione giustizia.

La rilevanza e la complessità della materia in esame hanno richiesto un confronto ed un approfondimento ampi tra i diversi gruppi, tra le forze politiche e le donne e i loro movimenti.

Nella società c'è stato e c'è un dibattito vivace ed appassionato di cui la Commissione ha tenuto conto e sul quale anche l'Aula dovrà positivamente riflettere per confermare la sostanza delle scelte positive cui è pervenuto il testo ora proposto.

Il lavoro non è stato semplice né facile, intanto per la difficoltà di ricondurre a sintesi le diverse posizioni espresse dalla proposta di legge di iniziativa popolare e dalle sette di iniziativa parlamentare; in secondo luogo per sfuggire a tentazioni ideologiche pure forti in una materia come questa.

Tuttavia, nonostante in qualche momento del dibattito siano emerse valutazioni inevitabilmente differenti ed a volte divergenti, si è affermata la volontà comune di arrivare a soluzioni le migliori possibili dal punto di vista della innovazione legislativa.

A questo testo si è pervenuti con il contributo di tutti i componenti della Commissione ed esso rappresenta il superamento di iniziali opposizioni di fondo e di principio.

Sono state, infatti, accolte obiezioni e contributi significativi di grande ricchezza di idee e improntati al pluralismo delle opinioni.

Naturalmente va qui ribadito e sottolineato — perché nessuno dimentichi o sottovaluti — che la delicatezza della materia richiede che essa sia affrontata con grande sensibilità e fuori da schematismi ancorati alla prassi, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Non va dimenticato che il tema della violenza sessuale ha profonde implicazioni culturali e che attraverso il superamento della normativa vigente sulla violenza sessuale passa il tentativo di far crescere una coscienza collettiva nuova come presupposto e come momento imprescindibile di rinnovamento dell'intera società.

Ecco perché il riferimento costante per ognuno di noi sono state e devono continuare ad essere, nel momento in cui prospettiamo queste possibili soluzioni legislative, le donne e i loro movimenti.

Infatti, sono esse — le donne — che hanno fatto emergere la valenza politica di tematiche quali quella della sessualità ed hanno messo in evidenza che la dimensione dell'individuo nella sua interezza — e la libertà sessuale è parte di essa — non può e non deve essere estranea alla politica, alla cultura, al diritto, alla legge.

Questi punti di riferimento ci hanno fatto operare alcune scelte importanti, di fondo, e questo orientamento dovrà ancora prevalere se vogliamo, tutti insieme, approvare una legge che non si limita a raccogliere i segnali innovatori che vengono dalla società, ma che è essa stessa strumento di impulso per un ulteriore rinnovamento, in quanto capace di far crescere valori nuovi e di abbattere vecchie barriere culturali ed ideali.

A questi principi è informato il testo approvato dalla Commissione. Le considerazioni fin qui sommariamente svolte sono

state alla base delle soluzioni in esso prospettate. Questo non significa, però, che si è elaborato un testo di principi, rinunciando ad individuare strumenti tecnico-giuridici efficaci.

Tuttavia alcune considerazioni, prima di passare all'esame dettagliato dei singoli articoli, vanno fatte.

Prima di tutto va sottolineata la difficoltà di collocare una materia profondamente innovata nel corpo vecchio dell'attuale codice. Di questo limite il testo soffre e spesso cozza con visioni superate ed estranee alla sua *ratio*.

Ma altri ostacoli di diversa natura esistono: intanto, la consapevolezza che è difficile intervenire legislativamente in campi in cui lo scontro tra vecchio e nuovo è profondo, e non è solo di natura culturale, ma mistifica rapporti di potere consolidati, forme di organizzazione sociale ed economica il cui mutamento può avviare cambiamenti di fondo nella vita del paese; in secondo luogo, la difficoltà a tradurre una volta per tutte in norme giuridiche tutte le novità legate al mutamento del costume, che in quanto tali richiedono certamente grande riflessione e grande sforzo intellettuale ed anche di inventiva.

In definitiva una legge contro la violenza sessuale deve riprendere i contenuti più alti e più saldi delle conquiste di questi anni e deve affermare e difendere l'uguaglianza tra donna e uomo anche sul terreno sessuale e la pari capacità di autodeterminarsi. I processi per violenza sessuale non devono più stravolgere la realtà e non devono più riprodurre, in forme legali, l'aggressione stessa della quale si giudica.

Attraverso quali strumenti si raggiunge questo obiettivo? Il dibattito che c'è stato nel paese li ha individuati bene: la descrizione del reato, il tipo di perseguibilità, il riconoscimento di un ruolo processuale ad associazioni e movimenti, le modalità di svolgimento del processo. Il faticoso lavoro della Commissione giustizia ha tradotto in norme queste indicazioni, come emerge dall'analisi specifica dei singoli articoli del testo elaborato.

Articolo 1 (titolo e collocazione della normativa). Per la prima volta la libertà sessuale entra a pieno titolo nel codice penale come una delle libertà individuali.

La violazione di essa trova collocazione tra i delitti contro la libertà individuale, chiarendo così la reale natura dell'aggressione sessuale.

Articolo 2 (descrizione del reato). Nell'unica fattispecie di atti sessuali compiuti con violenza o minaccia vengono unificate le diverse e numerose ipotesi di reato; in particolare si abolisce l'anacronistica distinzione tra congiunzione carnale ed atti di libidine violenta (attuali articoli 519 e 512 del codice penale).

Articolo 3 (violenza sessuale presunta). Viene mantenuta l'ipotesi di violenza sessuale presunta, nella quale per determinati casi si punisce il rapporto sessuale in quanto tale, anche a prescindere dall'eventuale consenso della vittima. L'ambito di applicazione di questa ipotesi, del resto prevista da tutti i codici europei, viene però limitato al rapporto sessuale con persona che non ha compiuto i quattordici anni o che non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole è il tutore o altra persona a cui il minore è in qualche modo affidato.

Viene abolito invece il divieto di rapporto sessuale con chi non è in grado di resistere a causa « delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica ». Si è ritenuto attraverso questa abolizione di salvaguardare il diritto alla sessualità dei soggetti portatori di *handicap* e dei malati di mente. Questo riconoscimento del diritto alle manifestazioni di amore è particolarmente rilevante per impedire che delicate fasce di comportamento siano considerate punibili dal codice penale e si risolvano alla fine — punendo qualsiasi persona che abbia rapporti sessuali con questi soggetti — in un disconoscimento assoluto della loro sessualità.

Viene invece prevista una aggravante specifica per i casi di violenza sessuale reale commessa nei confronti di persone « in stato di inferiorità fisica o psichica » (articolo 4).

Articolo 5 (atti sessuali consensuali tra minori). Questo articolo risponde ad una esigenza da più parti posta, in particolare dalle giovani generazioni, ed esprime un problema estremamente delicato e che come tale va affrontato.

Attualmente le manifestazioni di affetto tra adolescenti, naturalmente consensuali, rischiano di essere criminalizzate. Il permanere delle attuali ipotesi di violenza presunta perpetuerebbe queste situazioni. È parso opportuno, quindi, estromettere dall'ambito di applicazione della legge i rapporti sessuali tra giovani quasi coetanei, all'interno di una differenza di età che non superi i tre anni.

È evidente che questa è questione delicata e difficile, che ripropone il problema ampio dell'educazione sessuale dei giovani e dei rapporti tra giovani e famiglie, ma è sembrato opportuno non penalizzare i rapporti adolescenziali, che richiedono strumenti educativi ed interventi ben diversi dagli attuali ed in ogni caso soluzioni non traumatiche.

Articolo 6 (atti sessuali compiuti con abuso della qualità di pubblico ufficiale). Si è ritenuto di dover mantenere il divieto per il pubblico ufficiale di avere rapporti sessuali con una persona a lui affidata. Al mantenimento di questa fattispecie, già presente nel codice, che si configura come una violenza presunta, si è giunti tenendo presente in particolare fatti che si verificano all'interno delle attuali strutture penitenziarie.

Articolo 7 (violenza sessuale di gruppo). L'ipotesi di questa nuova fattispecie di reato è nata dalla necessità di avere norme precise rispetto alle modalità nuove con cui si è manifestata la violenza sessuale in questi anni.

La configurazione di un nuovo reato, autonomo, di violenza sessuale di gruppo, risponde a quella che da più parti è stata definita la « nuova qualità della violenza ». Con essa si dà una risposta più rigorosa ad episodi sempre più frequenti che creano particolare allarme sociale.

Articolo 8 (sequestro di persona a scopo di commettere violenza sessuale).

Scomparso l'anacronistico « ratto a fine di libidine », la privazione della libertà personale per fini di violenza sessuale diventa un delitto autonomo, che si configura come una ipotesi qualificata di sequestro di persona che, come tale, va punita a prescindere dal conseguimento dell'intento.

Articolo 9 (molestia sessuale). Particolare attenzione richiede questo articolo che descrive una contravvenzione nuova. Esso nasce dall'esigenza di non lasciare impuniti tutta una serie di comportamenti, che pur non configurandosi come violenza sessuale, nascono tuttavia dal non rispetto e riconoscimento della libertà sessuale altrui.

La collocazione di esso tra le contravvenzioni, dopo l'articolo 660 del codice penale, è utile per evitare possibili errate interpretazioni.

Deve infatti risultare chiaro che alla molestia sessuale non è riportabile nessun atto di violenza sessuale.

L'articolo 10 disciplina le pene accessorie e gli altri effetti penali.

Articolo 11 (querela). Molto si è discusso sulla perseguibilità a querela o di ufficio di questi reati. È prevalso alla fine il principio della perseguibilità di ufficio.

La soluzione non è una forzatura, perché nasce da una maturazione che c'è stata nel paese, per cui in modo nuovo oggi si pone il rapporto tra autodeterminazione del singolo ed intervento dello Stato.

La cresciuta consapevolezza della gravità di questi reati e la maggiore forza dei movimenti che esprimono gli interessi di coloro che nella esperienza sono le vittime più frequenti della violenza sessuale rende normale chiederne la repressione d'ufficio, come per qualsiasi grave delitto.

È sembrato invece opportuno salvaguardare un ambito di autodeterminazione, rispetto all'intervento repressivo indiscriminato, per quelle situazioni in cui la violenza si inserisce all'interno di un rapporto di coppia.

Articolo 12 (aspetti processuali). Di particolare interesse sono le norme processuali contenute in questo articolo, certamente destinate ad incidere, in futuro, nel processo penale al di là dell'ambito attinente al tipo di reati per cui oggi le prevediamo, in quanto norme anticipatrici di novità che dovranno trovar posto nel nuovo codice di procedura penale.

La prima di tali norme riguarda la costituzione di associazioni o movimenti nel processo. Si è pensato ad un processo nel quale, con l'assenso della persona offesa, possa essere parte un'associazione o un movimento che abbia tra i suoi scopi la tutela degli interessi lesi ed alla quale siano attribuiti specifici poteri per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità. L'associazione o il movimento ha le facoltà e gli obblighi previsti per la parte civile, ma non può chiedere il risarcimento del danno. È un modello questo che, senza forzare lo schema del processo penale, prevede una saldatura tra l'interesse collettivo e quello individuale attraverso l'assenso della parte lesa. Questa presenza esterna non altera gli squilibri processuali in quanto l'assenso può essere conferito ad una sola associazione, ma supera i vecchi schemi concettuali del processo penale ed il meccanismo improntato alla legittimazione dei soli interessi della persona offesa e di coloro che abbiano ricevuto dal delitto un danno economico.

Si è pervenuti a questa decisione partendo dalla considerazione che negli ultimi anni i movimenti, da gruppi di sostegno quali erano, hanno progressivamente assunto caratteristiche proprie e non di mero supporto di interessi soggettivi. I movimenti delle donne in particolare si sono presentati come portatori di un interesse collettivo all'affermazione di un diverso ruolo delle donne nella società. Questo interesse, che si è affermato attraverso lunghe battaglie in diversi campi del sociale, ha sviluppato una riflessione collettiva che ha colto nella violenza sessuale quell'elemento di aggressione culturale, di concezione meccanica della donna e della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sessualità, che costituiscono l'espressione ed il fondamento di posizioni estremamente autoritarie. È proprio contro queste concezioni che movimenti ed associazioni hanno rivendicato un modo diverso di essere dei rapporti interpersonali e della libertà individuale.

Queste le considerazioni che hanno fatto prevalere la tesi della giustizia — e forse della necessità — di introdurre questi nuovi soggetti nei processi per violenza sessuale.

La positività della scelta è confermata dalla introduzione nel progetto di rinnovo della delega per il nuovo codice di procedura penale, approvato dalla Commissione giustizia, di analoga norma per tutti i procedimenti penali.

Vi è poi la norma che disciplina la pubblicità del dibattimento e la deposizione della persona offesa.

È questa una norma che tende a restituire normalità al processo per violenza sessuale che ha fin qui avuto un carattere negativo di specialità consentendo che, diversamente da tutti gli altri processi, si creasse una sorta di confusione tra imputato e persona offesa.

Si vuole correggere, attraverso questa soluzione normativa, la tendenza negativa a spostare l'indagine sulla vittima, con grave pregiudizio del rispetto della sua vita privata e personale e del suo passato e con violazione del suo diritto alla libertà sessuale e sentimentale.

In definitiva, si tratta di un modo per mutare profondamente lo svolgimento di questi processi nel rispetto della dignità della vittima.

Articolo 13 (Abrogazione di norme).
Tra le abrogazioni particolare attenzione merita quella dell'articolo 530 del codice penale.

Si è ritenuto che non fosse più necessario il mantenimento di questa previsione normativa in quanto i casi meritevoli di punizione trovano più opportunamente collocazione nell'ambito della violenza sessuale prevista dall'articolo 2.

Onorevoli colleghi! L'affermazione della libertà sessuale come diritto fondamentale della persona umana nella sua interezza è grande questione ideale. Essa, quindi, oltre che nei codici e nelle leggi, deve passare nel complesso corpo della società. Questa concezione che è patrimonio prezioso delle lotte delle donne e dei loro movimenti deve diventare di tutti. È per questo che siamo consapevoli che ci sono problematiche la cui soluzione non può essere affidata solo alle leggi: il tema della libertà sessuale è tra queste. Qui l'intreccio tra innovazione legislativa e necessità di progredire sul terreno della democrazia e del costume diventa più evidente ed anche più complesso. È per questo che una nuova legge — la migliore possibile — contro la violenza sessuale non sarà sufficiente a cambiare la realtà, ma solo una profonda maturazione sul fronte della società potrà prevenire e sconfiggere un fenomeno antico ed ormai drammatico. Tuttavia, è questo uno dei casi in cui si chiede alla legge ed al diritto uno sforzo più alto: e cioè quello di riprendere i contenuti delle conquiste e delle acquisizioni sociali e culturali di questi anni per aprire nuove e più profonde possibilità di cambiamento ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è inserita la seguente sezione:

« Sezione II-bis: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con armi ovvero con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-ter. — (*Violenza sessuale presunta*). — È punito con la pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque compie atti sessuali:

1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;

2) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia.

Se il colpevole ricorre a violenza o minaccia la pena è aumentata ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-quater. — (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso su persona in stato di inferiorità fisica o psichica ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-quinquies. — (*Atti sessuali consensuali tra minori*). — Non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra minori, quando la differenza di età tra gli stessi non supera i tre anni ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-sexies. — (*Atti sessuali compiuti con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che compie atti sessuali su una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero su persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-septies. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Se i fatti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-sexies sono

commessi da più persone riunite in concorso tra loro, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze previste dal secondo comma dell'articolo 609-bis o dal secondo comma dell'articolo 609-ter o dall'articolo 609-quater ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-octies. — (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di commettere atti di violenza sessuale è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la pena è aumentata se concorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 609-bis e negli articoli 609-ter, 609-quater, 609-sexies e 609-septies ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 660-bis. — (*Molestia sessuale*). — Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia sessuale che ne offendono la libertà e la dignità è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Se gli atti di molestia sessuale sono compiuti nei confronti di un minore di anni quattordici, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-novies. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per

alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 609-*decies*. — (*Querela*). — Per i delitti previsti dalla presente sezione si procede d'ufficio.

È tuttavia punibile a querela della persona offesa il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* quando tra la persona offesa ed il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza, salvo che il fatto sia connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 609-*undecies*. — (*Costituzione di associazioni o movimenti nel processo*). — Le associazioni o i movimenti che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi da uno dei delitti previsti nella presente sezione possono costituirsi come parte nel processo, con il consenso della persona offesa, per contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

L'intervento avviene nelle forme, nei termini, con le facoltà e gli obblighi previsti per la parte civile, ad eccezione della richiesta di risarcimento del danno.

Il consenso della persona offesa non è revocabile e può essere concesso ad una sola associazione o movimento ».

« ART. 609-duodecies. - (*Pubblicità del dibattimento e deposizione della persona offesa*). — Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati previsti dalla presente sezione si svolgono a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze. In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti.

Ai fini dell'accertamento dei reati previsti dalla presente sezione non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa.

Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona offesa ».

ART. 13.

(*Abrogazione di norme*).

Sono abrogati il capo I del titolo IX del libro II del codice penale e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale.